

(N. 857)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 1° dicembre 1954 (V. Stampato N. 420)

d'iniziativa del Deputato CHIARAMELLO

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 9 DICEMBRE 1954

Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza
a favore dei geometri.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I.

DELL'ISTITUZIONE E DELL'ORDINAMENTO DELLA CASSA

Art. 1.

È istituita la «Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri» allo scopo di provvedere a trattamenti di previdenza ed assistenza.

La Cassa, con sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 2.

Sono iscritti alla Cassa i geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuità:

a) sono iscritti di ufficio coloro che sono compresi nei ruoli d'imposte di ricchezza mobile per reddite professionale;

b) sono iscritti, su domanda, coloro che non risultano compresi nei ruoli predetti, perchè non raggiungono il minimo reddito imponibile.

Si procede di ufficio all'iscrizione alla Cassa, per il solo trattamento di assistenza, dei geometri professionisti che abbiano acquisito diritto alla liquidazione di altra pensione anteriormente all'iscrizione in uno degli albi professionali.

Il diritto a pensione di guerra non si considera causa d'incompatibilità all'iscrizione alla Cassa.

Art. 3.

Gli organi della Cassa sono:

- a) il Presidente;
- b) il vice Presidente;
- c) il Comitato dei delegati;
- d) il Consiglio di amministrazione;
- e) la Giunta esecutiva;
- f) il Collegio dei revisori dei conti;
- g) i Consigli dei Collegi.

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 4.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti. Egli presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato dei delegati e la Giunta esecutiva; ha la rappresentanza della Cassa; rimane in carica fino a quando dura il Consiglio di amministrazione che lo ha eletto e può essere rieletto.

Il Presidente è coadiuvato e, in caso di impedimento o di assenza, è sostituito da un vice Presidente eletto, ugualmente e per lo stesso tempo, dal Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Il Comitato dei delegati è costituito dei rappresentanti di tutti i Collegi provinciali o circondariali nominati in ragione di uno per distretto di Corte di appello, da designare con le norme di cui all'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, e dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 giugno 1946, n. 6, sulla elezione del Consiglio nazionale forense, in quanto applicabili, ed ha le seguenti funzioni:

- a) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;
- b) approva il regolamento interno della Cassa e le eventuali successive modificazioni;
- c) nomina il Consiglio di amministrazione;
- d) approva i bilanci;
- e) delibera sulle materie di cui agli articoli 31 e 32;
- f) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legge.

Il Comitato dei delegati dura in carica due anni.

Art. 6.

Il Comitato dei delegati è convocato, almeno una volta l'anno, dal Presidente della Cassa mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della adunanza, nonchè l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere spedito a mezzo di raccomandata postale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza è valida, in prima convocazione se intervenga almeno la metà dei delegati rappresentanti i tre quarti degli iscritti alla Cassa. In seconda convocazione, da tenersi un'ora dopo quella fissata per la prima, l'adunanza è valida con qualsiasi numero di intervenuti.

Ciascun delegato in relazione al numero complessivo degli iscritti alla Cassa compresi negli albi tenuti dai Consigli dei collegi del suo distretto, ha diritto:

a) ad un voto se gli iscritti raggiungono il numero di cinquanta o frazione di cinquanta, e a un altro voto se il numero degli iscritti è tra cinquanta e cento;

b) oltre ai due voti indicati nella lettera precedente per i primi cento, a un altro voto per ogni cento o frazione di cento se gli iscritti non superano il numero di cinquecento;

c) oltre ai voti indicati nelle lettere a) e b) per i primi cinquecento, a un altro voto ogni duecento o frazione di duecento se il numero degli iscritti supera i cinquecento.

Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza assoluta dei voti.

Il Presidente deve convocare senza ritardo il Comitato dei delegati quando ne sia fatta domanda da componenti che rappresentino almeno un quarto degli iscritti alla Cassa.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione è costituito di nove componenti nominati a scrutinio segreto fra gli iscritti alla Cassa. Si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggiore numero dei voti. In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo professionale e, fra coloro che abbiano pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

Il Consiglio di amministrazione è convocato, almeno ogni sei mesi, nella sede della Cassa su invito del Presidente; può essere convocato straordinariamente su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno cinque componenti.

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Art. 8.

I componenti il Consiglio di amministrazione decaduti, dimissionari o defunti sono sostituiti dal Comitato dei delegati nella prima adunanza che ha luogo dopo la vacanza.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni:

a) redige i bilanci, preventivo e consuntivo;

b) stabilisce ogni anno, in base alla ripartizione delle entrate del precedente esercizio, l'ammontare del contributo personale dovuto da ogni iscritto alla Cassa;

c) determina l'importo delle somme da assegnare ai fondi previsti dalla legge;

d) adempie a tutte le altre funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio della Cassa ed a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi;

e) provvede mediante contratto alla assunzione del personale.

Art. 10.

La Giunta esecutiva è composta del Presidente e di due membri eletti, fra i propri componenti, dal Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

La Giunta ha le seguenti funzioni:

a) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

b) delibera sulle iscrizioni alla Cassa previste dall'articolo 2;

c) autorizza le spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione;

d) provvede, su richiesta degli interessati, alla liquidazione delle pensioni o del valore capitale corrispondente;

e) decide sui reclami a norma dell'articolo 42.

Art. 12.

Contro le deliberazioni della Giunta in materia di iscrizioni alla Cassa o di liquidazione delle pensioni o del valore capitale corrispondente è ammesso reclamo, nel termine di un mese dalla comunicazione, al Consiglio di amministrazione, che decide nel termine di due mesi dalla presentazione del reclamo medesimo.

Art. 13.

Il Collegio dei revisori dei conti è costituito di cinque componenti scelti: due dal Comitato dei delegati fra gli iscritti alla Cassa; uno dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, uno dal Ministro di grazia e giustizia, con funzione di Presidente.

I revisori dei conti, supplenti, sono tre e sono nominati: uno dal Comitato dei delegati, uno dal Ministro delle finanze, uno dal Ministro di grazia e giustizia.

Il Collegio dei revisori esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni.

I revisori intervengono alle sedute del Consiglio di amministrazione per chiedere e dare informazioni e chiarimenti.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 14.

I Consigli dei Collegi esercitano la funzione di assistenza a favore degli iscritti o dei loro familiari.

Art. 15.

Al Presidente, al vice Presidente, ai componenti il Comitato dei delegati, ai componenti il Consiglio di amministrazione, ai componenti la Giunta esecutiva, sono dovute soltanto le indennità di viaggio e di soggiorno, nelle misure spettanti agli impiegati dello Stato di grado quinto.

La misura della indennità dovuta ai revisori dei conti non iscritti alla Cassa sarà determinata dal Consiglio di amministrazione.

Tutte le predette indennità sono a carico della Cassa.

CAPO II.

DEL PATRIMONIO

Art. 16.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dei beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni, eredità e per qualsiasi altro titolo pervengono alla Cassa;

b) dei beni costituenti il patrimonio della ex Cassa confederale di spettanza della sezione geometri;

c) delle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti.

Art. 17.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono:

a) il contributo personale annuo a carico degli iscritti;

b) il contributo per marche da applicare a cura del geometra in ogni atto che rilascia nell'esercizio della sua professione e che il committente debba esibire dinanzi all'Autorità giudiziaria o ad altra Amministrazione dello Stato, regione, provincia o a comune;

c) i versamenti volontari degli iscritti alla Cassa;

d) i redditi del patrimonio;

e) ogni altra eventuale entrata.

Art. 18.

Il contributo di cui alla lettera a) dell'articolo precedente è corrisposto in base al reddito professionale nella misura stabilita nella alligata tabella A, e non potrà mai essere inferiore alla differenza fra la somma di lire 24.000 e la quota annua determinata dall'articolo 41.

Qualora il contributo, determinato in base al reddito professionale per ricchezza mobile, sia superiore alla differenza prevista dal comma precedente, l'eccedenza è assegnata al fondo annuale di riserva.

Dopo il primo bilancio tecnico, a cura della Cassa, con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello della giustizia, è compilata la tabella degli indici di maggiorazione del contributo personale per conseguire il diritto alla pensione di reversibilità.

Art. 19.

L'iscritto alla Cassa può eseguire versamenti volontari previsti dalla lettera c) dell'articolo 17 per aumentare l'importo della pensione o del corrispondente capitale.

Le relative somme, però, in caso di comprovato bisogno, possono essere ritirate dall'iscritto in qualsiasi momento fino alla liquidazione del proprio conto individuale.

I versamenti volontari sono integralmente accreditati nel conto individuale senza che su di essi possa essere apportata alcuna deduzione o gravare alcuna spesa.

Art. 20.

I redditi del patrimonio di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 16 sono costituiti dagli interessi e dalla rendita dei beni mobili ed immobili.

Le eventuali entrate indicate nella lettera e) dell'articolo 17 sono costituite dagli incameramenti e da ogni altro eccezionale o imprevisto provento.

Art. 21.

Gli iscritti negli albi professionali che abbiano acquisito diritto ad altra pensione anteriormente all'iscrizione in uno degli albi professionali, sono tenuti alla corresponsione del contributo previsto dall'articolo 18.

CAPO III.

DEL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA

Art. 22.

Il trattamento di previdenza consiste nella liquidazione di una pensione o di una somma capitale nella misura e con le norme stabilite dagli articoli seguenti.

Per provvedere a detto trattamento è istituito per ciascun iscritto un conto individuale.

Art. 23.

La pensione si consegue:

a) dopo 40 anni di iscrizione alla Cassa qualunque sia l'età.

b) dopo 25 anni di iscrizione alla Cassa ad almeno 70 anni di età.

Art. 24.

Il trattamento di previdenza stabilito dall'articolo 22 non è subordinato alla cancellazione dall'albo.

La pensione di reversibilità è a favore del coniuge superstite e dei figli minori, nei casi e con le condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato.

Art. 25.

La misura della pensione è quella determinata dalle tabelle *B*, *C*, *D*, allegate alla presente legge, nel caso in cui non esistano familiari aventi diritto a pensione di reversibilità.

Nel caso esistano questi ultimi, l'ammontare della pensione di reversibilità è determinato in base agli indici di maggiorazione del contributo personale annuo che saranno stabiliti dopo il primo bilancio tecnico.

Art. 26.

In sostituzione della pensione diretta l'iscritto ha facoltà di optare per la liquidazione in contanti del valore capitale di essa, secondo la tabella *C* allegata alla presente legge.

Art. 27.

Nel caso in cui l'iscritto abbia eseguito versamenti volontari, l'ammontare della pensione, a norma del primo comma dell'articolo 19, è determinato dal maggior capitale accreditato con gli interessi composti e dai coefficienti indicati nell'allegata tabella *F* o, nel caso in cui esistano familiari aventi diritto a pensione di reversibilità, dai coefficienti che saranno determinati dopo il primo bilancio tecnico.

Art. 28.

L'iscritto che abbia conseguito il diritto a pensione non è tenuto a corrispondere ulteriormente il contributo personale di cui all'articolo 18 e non è ammesso alla ripartizione di entrate di qualsiasi genere.

Art. 29.

Il geometra che sia stato iscritto alla Cassa in età non superiore ai 30 anni, nei due casi di malattia e d'infortunio che importino incapacità assoluta e permanente all'esercizio professionale, ha diritto, previa cancellazione dall'albo, a pensione d'invalidità, purchè non sia compreso nei ruoli delle imposte per un reddito complessivo, escluso quello professionale, superiore a lire 300.000.

Il conseguimento della pensione è subordinato, in caso d'invalidità dovuta a malattia, all'iscrizione alla Cassa per almeno 10 anni e, in caso d'invalidità dovuta ad infortunio, anche alla condizione che il danno subito non sia stato adeguatamente risarcito.

L'ammontare della pensione d'invalidità si determina in base alle somme accreditate nel conto individuale dell'iscritto. L'ammontare della pensione, qualora risulti inferiore alle lire 180.000 annue, è integrato dalla Cassa al fine di far conseguire le pensioni in tale misura, nei limiti di spese non superiore in ciascun esercizio, al 30 per cento del gettito dei contributi generali diversi dal contributo personale.

Art. 30.

La pensione d'invalidità non è reversibile. Se l'ammontare complessivo dei ratei della pensione d'invalidità riscossi dall'iscritto pri-

ma della sua morte risulti inferiore all'importo delle somme che all'atto della liquidazione della pensione erano accreditate nel suo conto individuale, gli eredi hanno diritto a percepire la differenza.

Art. 31.

La misura degli assegni di pensione o del capitale corrispondente, le tabelle allegate alla presente legge, il saggio d'interesse, le modalità di riscossione dei contributi, possono essere modificati con deliberazione del Comitato dei delegati, soggetta alla approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello di grazia e giustizia.

Art. 32.

Il Comitato dei delegati ogni anno, con deliberazione sottoposta all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello di grazia e giustizia, può stabilire l'integrazione degli assegni di pensione con un'indennità di contingenza. La deliberazione ha efficacia per il solo anno finanziario cui si riferisce. Gli assegni di contingenza sono revocabili e riducibili con deliberazione del Comitato dei delegati.

L'onere per l'indennità di contingenza non può superare il 10 per cento dell'importo complessivo dell'entrata prevista dall'articolo 17, lettera b)

Art. 33.

L'iscritto che cessa di appartenere alla Cassa per cancellazione dall'albo prima del conseguito diritto a pensione, ha facoltà di chiedere la liquidazione del proprio conto individuale, purchè siano trascorsi almeno tre anni dalla iscrizione alla Cassa. Nel caso che non sia trascorso tale termine, le somme accreditate nel conto individuale si devolvono alla Cassa.

Art. 34.

Qualora l'iscritto muoia prima di aver conseguito il diritto a pensione, la liquidazione del capitale accreditato nel suo conto individuale spetta agli eredi, ed in caso di loro mancanza, le somme accreditate nel conto individuale si devolvono alla Cassa. Nel caso che il capitale liquidabile sia inferiore a lire 100,000, la Cassa

provvede ad integrarlo, previo parere motivato del Consiglio del collegio provinciale o circondariale sulle condizioni economiche degli interessati. Nel caso di parere contrario, il Consiglio deve darne comunicazione agli interessati perchè possano presentare, entro il termine di un mese, le loro controdeduzioni, che sono trasmesse alla Cassa insieme con il parere.

Art. 35.

L'iscritto che a qualunque titolo sia debitore della Cassa è ammesso al godimento della pensione o alla liquidazione del valore capitale corrispondente, concorrendo le condizioni richieste, previa detrazione delle somme dovute e dei relativi interessi.

All'iscritto moroso per oltre un biennio senza giustificato motivo, non sono accreditate le quote di ripartizione indicate nell'articolo 41 fino a quando perduri lo Stato di morosità.

Art. 36.

Alla data di cancellazione dagli albi, il conto individuale dell'iscritto cessa di produrre interessi. In 10 anni dalla stessa data si prescrive il diritto alla liquidazione del conto e le somme in esso accreditate si devolvono alla Cassa.

Art. 37.

Agli assegni e alla liquidazione di qualsiasi specie che la Cassa corrisponde ai propri iscritti ed ai loro familiari, si applicano, per quanto si riferisce al sequestro, al pignoramento ed alla cessione, le disposizioni vigenti per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato.

CAPO IV.

DEL TRATTAMENTO DI ASSISTENZA

Art. 38.

Il trattamento di assistenza si attua con provvidenze a favore degli iscritti alla Cassa che si trovino in stato di bisogno.

Art. 39.

Per provvedere al trattamento di assistenza è assegnato, ogni anno, il 17 per cento delle entrate derivanti dal contributo per marche.

Le somme destinate all'assistenza sono devolute ai Consigli dei collegi provinciali o circondariali e ripartite fra essi in proporzione del numero dei rispettivi iscritti alla Cassa. Le somme non erogate devono essere restituite alla Cassa entro sei mesi dalla chiusura dello esercizio al quale si riferiscono.

Per far fronte alla necessità di un'assistenza straordinaria la Cassa è autorizzata a trattenere il 10 per cento della somma complessiva che ogni anno è devoluta ai Consigli dei Collegi.

CAPO V.

DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Art. 40.

L'esercizio finanziario della Cassa comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno. Per ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione compila, nelle sessioni ordinarie di novembre e di aprile, rispettivamente, il bilancio preventivo e consuntivo, ed ogni 5 anni il bilancio tecnico da cui deve risultare anche il patrimonio netto della Cassa.

Detti bilanci, corredati dalle rispettive relazioni, sono comunicati, nel termine di 30 giorni dalla loro approvazione, ai Consigli dei collegi, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e a quello di grazia e giustizia.

Ogni anno la Cassa trasmette ai Consigli dei collegi, l'elenco degli ammessi al trattamento di previdenza con l'indicazione della relativa liquidazione ed i Consigli trasmettono alla Cassa l'elenco, con l'indicazione dei nomi, delle deliberazioni relative alle erogazioni fatte per il trattamento di assistenza.

Art. 41.

Ogni anno dall'importo del contributo per marche sono prelevate le somme occorrenti per le integrazioni previste dalla presente

legge per l'accreditamento degli interessi nei conti individuali e quelle occorrenti per le spese di gestione della Cassa. Le rimanenti somme, ripartite in quote uguali tra tutti gli iscritti, sono accreditate nei rispettivi conti individuali.

Art. 42.

L'esazione del contributo per marche si effettua a cura del professionista al rilascio dell'atto. Le marche sono fornite dalla Cassa a mezzo di istituti di credito di diritto pubblico. Il professionista preleva le marche anticipandone l'importo.

La riscossione del contributo personale obbligatorio, non pagato entro 3 mesi dalla comunicazione, si effettua mediante ruoli annuali compilati dalla Giunta, resi esecutivi dall'Intendenza di finanza e trasmessi alla esattoria comunale che provvede all'incasso con le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati i termini e la forma ivi previsti, senza obbligo del non riscosso come riscosso.

Avverso l'iscrizione nel ruolo per la riscossione del contributo di cui al comma precedente, gli interessati possono proporre reclamo, nei soli casi di errore materiale o di doppia iscrizione, alla Giunta esecutiva, nel termine di 30 giorni dall'avviso esattoriale di pagamento. La Giunta decide sui reclami nel termine di 3 mesi dalla data di presentazione del reclamo.

Il reclamo sospende il pagamento dovuto all'esattore giusta il ruolo.

Art. 43.

Le somme di cui non sia necessario conservare la liquidità sono investite in titoli di Stato, ovvero in titoli d'Istituti esercenti il credito fondiario.

In casi eccezionali di convenienza il Consiglio di amministrazione può anche provvedere ad investimenti di natura diversa, previo parere favorevole del Comitato dei delegati e previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello di grazia e giustizia.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 44.

Nei primi 25 anni di esercizio della Cassa, dall'entrata in vigore della presente legge, le somme residue di cui all'articolo 42 sono accreditate nei conti individuali degli iscritti nella seguente misura: 70 per cento nei conti individuali di tutti gli iscritti; 30 per cento nei conti individuali degli iscritti che all'entrata in vigore della presente legge abbiano superato i 50 anni di età.

Nei primi 25 anni di esercizio della Cassa, l'ammontare delle quote di accreditamento elevate a lire 30.000 all'anno per i geometri che abbiano superato i 50 anni di età e l'ammontare del contributo personale, previsto dall'articolo 41, da questi ultimi dovuto, non possono essere inferiori alla differenza tra la quota annuale di ripartizione dei proventi, determinata a norma di precedenti disposizioni, e la somma di lire 24.000.

Art. 45.

I geometri che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano superato il 50° anno di età, possono esercitare il diritto di riscatto per ottenere al 70° anno la liquidazione di una pensione nella misura di lire 180.000 annue o il pagamento in contanti del corrispondente capitale di lire 966.000 versando, per il numero degli anni indicati nell'allegata tabella I, i contributi ivi stabiliti in relazione all'età.

I geometri che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano un'età superiore a 50 anni ed inferiore ai 61, possono esercitare il diritto di riscatto per conseguire all'età di 70 anni la liquidazione di una pensione di lire 180.000 o il pagamento del capitale corrispondente di lire 1.235.342, versando, per il numero degli anni indicati nell'allegata tabella I, i contributi ivi stabiliti in relazione all'età.

Sia l'assegno di pensione che il corrispondente capitale è aumentabile con i versamenti volontari e con l'indennità di contingenza prevista dall'articolo 32.

Il diritto di riscatto spetta solo ai geometri che da almeno venti anni siano iscritti negli albi e deve essere esercitato entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

La liquidazione della pensione o del corrispondente capitale è subordinata alla corrispondenza regolare di tutti i contributi dovuti e delle quote suppletive.

L'iscritto che si è avvalso del diritto di riscatto qualora receda dall'esercizio professionale prima del raggiungimento del 70° anno di età, ha diritto di conseguire la liquidazione del conto individuale e la restituzione della quota suppletiva versata con gli interessi maturati.

In caso di morte precedente a che sia maturato il termine per l'ammissione al trattamento di pensione, anche le quote di riscatto con i relativi interessi sono devolute a favore degli eredi.

Dopo il primo bilancio tecnico sarà stabilita la tabella delle quote di integrazione per la reversibilità della pensione a favore del coniuge superstite e dei figli minori.

Art. 46.

Il Consiglio di amministrazione può, con le modalità ed i limiti stabiliti dall'articolo 32, disporre l'integrazione degli assegni per trattamento eccezionale di previdenza e per pensione liquidata a norma degli articoli 44 e 45.

Art. 47.

Per il primo anno dall'entrata in vigore della presente legge i poteri attribuiti ai vari organi della Cassa sono esercitati da un Commissario nominato dal Ministro di grazia e giustizia su designazione del Consiglio nazionale dei geometri.

Art. 48.

L'ammontare del minimo contributo personale obbligatorio per il primo esercizio è determinato in base a deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 49.

Un mese prima della scadenza della gestione provvisoria, i Consigli dei collegi provinciali o circondariali provvedono alla nomina dei rispettivi delegati indicati nell'articolo 5, i quali sono convocati dal Commissario straordinario per l'elezione del Consiglio di amministrazione.

Art. 50.

La presente legge entra in vigore due mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Entro due anni dall'entrata in vigore della legge, il Consiglio di amministrazione predispone il regolamento di esecuzione che sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia.

p. Il Presidente della Camera dei deputati

TARGETTI.

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A.

TABELLA DEI CONTRIBUTI E VALORE DELLE MARCHE

L. 40.000	15 %	L. 350.000	2,75 %
» 50.000	12 %	» 400.000	2,50 %
» 60.000	10 %	» 450.000	2 %
» 70.000	9 %	» 500.000	2 %
» 80.000	8 %	» 550.000	2,25 %
» 90.000	7 %	» 600.000	2,50 %
» 100.000	6 %	» 700.000	3 %
» 150.000	5 %	» 750.000	3,50 %
» 200.000	4 %	» 800.000	4 %
» 300.000	3 %		

TABELLA B.

PENSIONE DOPO 40 ANNI DI ISCRIZIONE ALLA CASSA

Età	Pensione diretta	Pensione senza reversibilità
65	Annue L. 268.056	
66	» » 277.144	
67	» » 286.836	
68	» » 297.156	
69	» » 300.170	
70	» » 319.946	
71	» » 332.474	
72	» » 345.826	
73	» » 360.082	
74	» » 375.330	
75	» » 390.600	

TABELLA C.

PENSIONE DOPO 25 ANNI DI ISCRIZIONE ALLA CASSA
ED ALMENO 70 ANNI DI ETÀ

Età	Pensione diretta	Pensione con reversibilità
70	Annue L. 136.696	Da determinarsi dopo il primo bilancio tecnico.
71	» » 142.050	
72	» » 147.757	
73	» » 151.844	
74	» » 160.360	
75	» » 167.314	
76	» » 174.604	
77	» » 182.078	
78	» » 189.660	
79	» » 197.448	
80	» » 205.412	

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA D.

PENSIONE A 70 ANNI
CON ALMENO 25 ANNI DI ISCRIZIONE ALLA CASSA

Anni di iscrizione	Pensione diretta	Pensione senza reversibilità
25	Annue L. 136.696	Da determinarsi dopo il primo bilancio tecnico.
26	» » 145.680	
27	» » 155.044	
28	» » 164.806	
29	» » 174.584	
30	» » 185.594	
31	» » 196.656	
32	» » 208.186	
33	» » 220.208	
34	» » 232.740	
35	» » 245.806	
36	» » 259.426	
37	» » 273.624	
38	» » 288.426	
39	» » 303.858	
40	» » 319.946	

TABELLA E.

CAPITALE LIQUIDABILE A NORMA DEGLI ARTICOLI 26, 34 E 35

Dopo anni	Indennità <i>una tantum</i>	Dopo anni	Indennità <i>una tantum</i>
1.	L. 24.000	21.	L. 788.674
2.	» 49.020	22.	» 846.192
3.	» 75.000	23.	» 906.156
4.	» 102.296	24.	» 968.156
5.	» 130.642	25.	» 1.033.836
6.	» 160.196	26.	» 1.101.704
7.	» 191.004	27.	» 1.172.598
8.	» 223.122	28.	» 1.246.434
9.	» 256.604	29.	» 1.323.408
10.	» 291.508	30.	» 1.403.652
11.	» 327.898	31.	» 1.487.308
12.	» 365.834	32.	» 1.574.518
13.	» 405.382	33.	» 1.647.436
14.	» 446.610	34.	» 1.760.216
15.	» 489.592	35.	» 1.859.026
16.	» 534.400	36.	» 1.962.034
17.	» 581.112	37.	» 2.069.420
18.	» 629.808	38.	» 2.181.372
19.	» 680.576	39.	» 2.298.086
20.	» 733.500	40.	» 2.419.478

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA F.

ASSEGNO VITALIZIO PER OGNI LIRA DI CAPITALE

(Coefficiente per determinare l'ammontare della pensione secondo l'età in cui si chiede la liquidazione della pensione, a norma dell'articolo 27).

Età	Pensione diretta	Pensione reversibile	Età	Pensione diretta	Pensione reversibile
40 . . .	L. 0,0673	Da determinarsi dopo il primo bilancio tecnico.	60 . . .	L. 0,1000	
41 . . .	» 0,0680		61 . . .	» 0,1031	
42 . . .	» 0,0688		62 . . .	» 0,1064	
43 . . .	» 0,0697		63 . . .	» 0,1102	
44 . . .	» 0,0707		64 . . .	» 0,1141	
45 . . .	» 0,0718		65 . . .	» 0,1185	
46 . . .	» 0,0729		66 . . .	» 0,1231	
47 . . .	» 0,0741		67 . . .	» 0,1282	
48 . . .	» 0,0754		68 . . .	» 0,1336	
49 . . .	» 0,0768		69 . . .	» 0,1395	
50 . . .	» 0,0783		70 . . .	» 0,1459	
51 . . .	» 0,0798		71 . . .	» 0,1529	
52 . . .	» 0,0815		72 . . .	» 0,1604	
53 . . .	» 0,0833		73 . . .	» 0,1685	
54 . . .	» 0,0852		74 . . .	» 0,1772	
55 . . .	» 0,0873		75 . . .	» 0,1863	
56 . . .	» 0,0895		76 . . .	» 0,1962	
57 . . .	» 0,0918		77 . . .	» 0,2068	
58 . . .	» 0,0943		78 . . .	» 0,2182	
59 . . .	» 0,0970	79 . . .	» 0,2305		
		80 . . .	» 0,2436		

TABELLA G.

VALORE DI 1 LIRA DI ASSEGNO VITALIZIO

(Coefficiente per la determinazione del capitale necessario per la pensione di invalidità a norma dell'articolo 29).

Età	Pensione diretta	Età	Pensione diretta
40	L. 12.6641	61	L. 9.6979
41	» 12.9808	62	» 9.4016
42	» 13.2975	63	» 9.0779
43	» 13.6142	64	» 8.7604
44	» 13.9304	65	» 8.4406
45	» 13.9306	66	» 8.1210
46	» 13.7299	67	» 7.8021
47	» 13.4890	68	» 7.8434
48	» 13.2582	69	» 7.1667
49	» 13.0194	70	» 6.8519
50	» 12.7775	71	» 6.5408
51	» 12.5278	72	» 6.2334
52	» 12.2711	73	» 5.9343
53	» 12.0075	74	» 5.6447
54	» 11.7373	75	» 5.3663
55	» 11.4608	76	» 5.0962
56	» 11.1781	77	» 4.8360
57	» 10.8913	78	» 4.5828
58	» 10.5996	79	» 4.3389
59	» 10.3000	80	» 4.1052
60	» 10.0017		

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA H.

CAPITALE LIQUIDABILE A NORMA DEGLI ARTICOLI 26, 33, 34 E 44
PER I GEOMETRI CHE HANNO UN'ETÀ SUPERIORE AI 50 ANNI*(oltre l'ammontare eventuale delle somme accreditate nel conto individuale dell'Ente di assistenza della ex Confederazione professionisti ed artisti e le quote d'integrazione ai sensi dell'articolo 46).*

Dopo anni	Indennità una tantum	Dopo anni	Indennità una tantum
1	L. 36.000	14	L. 669.915
2	» 73.530	15	» 734.288
3	» 112.650	16	» 801.600
4	» 153.444	17	» 871.668
5	» 195.963	18	» 944.712
6	» 240.294	19	» 1.020.864
7	» 886.506	20	» 1.100.250
8	» 334.683	21	» 1.183.011
9	» 384.905	22	» 1.269.288
10	» 437.262	23	» 1.359.234
11	» 491.847	24	» 1.452.490
12	» 548.751	25	» 1.550.754
13	» 608.073		

TABELLA I.

QUOTE SUPPLETIVE A NORMA DELL'ARTICOLO 45

Età	Integrazione della cassa	Quota suppletiva a carico del geometra
51	L. 15.000	L. 2.359 al mese per 19 anni
52	» 30.000	» 2.755 » » 18 »
53	» 45.000	» 2.977 » » 17 »
54	» 60.000	» 3.327 » » 16 »
55	» 75.000	» 4.132 » » 15 »
56	» 90.000	» 4.147 » » 14 »
57	» 105.000	» 4.570 » » 13 »
58	» 120.000	» 5.122 » » 12 »
59	» 135.000	» 5.836 » » 11 »
60	» 150.000	» 6.599 » » 10 »

Visto: p. Il Presidente della Camera dei deputati

TARGETTI.